

News



BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

IN QUESTO NUMERO

- Focus 2
- Novità legislative 3
- Prassi 3
- CCNL 5
- Sentenze 5

FOCUS

Premialità di risultato e welfare

Avete già pensato ai premi da erogare al personale nel 2024?

Fra i premi possibili vi è il premio di risultato.

Il premio di risultato è quello che viene erogato al raggiungimento di obiettivi aziendali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (es. aumento fatturato/ clientela / produzione, oppure riduzione assenteismo / tempi di consegna / richiami / costi di cancelleria / energia oppure flessibilità / straordinario / smart working), beneficia di una agevolazione fiscale, in quanto vedrà l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali pari al 10% (il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2024 la riduzione dell'imposta sostitutiva al 5%).

L'importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui di imponibile fiscale, cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (pari a 9,19% o 9,49%).

Possono beneficiare dello sconto fiscale i lavoratori che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro hanno altresì un'agevolazione contributiva che consente di decontribuire i premi di risultato fino ad un massimo di euro 800 l'anno per la quota di contribuzione a carico del lavoratore e con una riduzione del 20% sull'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro.

I lavoratori possono altresì optare per trasformare l'importo del premio in welfare, scegliendo beni e/o servizi aventi finalità di "rilevanza sociale", escluse dal reddito di lavoro dipendente; il premio in welfare è esente dall'imposta sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per l'applicazione delle agevolazioni sopra evidenziate è necessario che il premio di risultato sia pattuito in un accordo aziendale sottoscritto con le OOS maggiormente rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o dalle RSU, da depositarsi telematicamente presso l'ITL competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.

Il TAR del Lazio sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva"

Il 9 ottobre 2023 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, dal quale decorreva il termine di sessanta giorni per procedere all'iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese di tutti i soggetti obbligati. Il termine perentorio fissato scadeva l'11 dicembre 2023.

Il Decreto veniva adottato in adempimento a quanto stabilito dall'art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022, che al fine di agevolare l'individuazione del Titolare effettivo, introduceva l'obbligo di comunicare lo stesso e le eventuali variazioni in una Sezione a ciò dedicata nel Registro delle Imprese.

Il TAR Lazio pronunciandosi sul ricorso R.G. 15566/2023, proposto da Assoservizi Fiduciari ha sospeso in misura cautelare il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", che imponeva nei termini sopra detti l'individuazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati.

Il TAR Lazio ha ritenuto sussistere il requisito del periculum in mora stante l'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 e tenuto conto delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise in modo irreparabile, alla luce anche delle sanzioni previste nel caso di omessa o falsa comunicazione. Nel primo caso si applicheranno le sanzioni previste ai sensi dell'art. 2630 C.c. (sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032). Nel secondo potrà essere applicata al responsabile della comunicazione la sanzione penale dalla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da €10.000 a €30.000 (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

Con riferimento, diversamente, al requisito del fumus boni iuris, il TAR Lazio ha ritenuto, visti i profili di complessità delle censure sollevate, le quali coinvolgono anche aspetti di compatibilità con le disposizioni e la normativa europea, di svolgere un ulteriore approfondimento in sede di merito, per cui è fissata udienza il 27 marzo 2024, nel quale sarà discusso l'annullamento del decreto in esame relativo all'obbligo di individuazione e comunicazione del titolare effettivo per tutti i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini ai trust).

NOVITÀ LEGISLATIVE

Convertito in legge il DL 145/2023 "Decreto Anticipi"

Il 14.12.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi).

Diventa, così, legge la regolamentazione degli affitti brevi.

La norma prevede che il Ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2023

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il tasso legale degli interessi sarà dimezzato dall'attuale 5% al 2,5%.

La misura andrà ad interessare tutti i crediti liquidi ed esigibili, gli interessi che spettano al venditore sul prezzo pattuito ai sensi dell'art. 1499 c.c., gli interessi dovuti dal giorno della mora del debitore, salvo per le transazioni a cui si applica il D.Lgs. 231/2002.

La variazione del tasso legale avrà un impatto anche sul calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà.

PRASSI

Preposto sicurezza: anche nelle aziende piccole

Con l'interpello n. 5/2023, pubblicato in risposta all'istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto.

A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione e l'osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, tra le prerogative del preposto c'è la possibilità di interrompere l'attività lavorativa e informare i superiori.

Con l'interpello proposto, la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l'obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un'attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.

La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18, 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

OCC Emilia, 13.11.2023

Linee Guida Vademecum per il Gestore della Crisi

L'OCC Emilia ha predisposto un vademecum per fornire indicazioni ai professionisti nominati in seno a procedure di gestione della crisi per un corretto adempimento dell'incarico. Trattasi di buone prassi da seguire in materia di avvio della procedura, audizione del debitore, predisposizione del preventivo, gestione della procedura su Fallco Gestore, chiusura della procedura.

Condominio: no a sistemi di videosorveglianza senza delibera dell'assemblea

Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell'assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell'installazione delle telecamere con una e-mail.

Dall'istruttoria del Garante, avviata a seguito di un reclamo di un condomino, era risultato che presso il condominio era stato installato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all'esterno dell'edificio, il cui angolo di visuale era esteso all'area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica.

L'informativa che avvertiva della presenza delle telecamere per quanto fosse segnalata da alcuni cartelli era priva dell'indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell'amministratore.

Nelle sue memorie difensive l'amministratore aveva dichiarato che, essendo i condomini concordi nella necessità di provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell'area antistante il condominio, aveva installato l'impianto in via d'urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.

Nel suo provvedimento di sanzione l'Autorità ha ricordato che, laddove i condomini siano d'accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all'installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l'Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l'individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio,

con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all'Amministratore. Il trattamento effettuato dall'amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l'applicazione della sanzione.

CCNL

CCNL Dirigenti Credito

Con l'accordo 30 novembre 2023 Federcasse con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane.

L'accordo decorre dal 30 novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Campo di applicazione del c.c.n.l. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro con i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali; delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B) del c.c.n.l..

SENTENZE

LAVORO

Corte di Giustizia UE: sentenza emessa il 07 dicembre 2023, nella causa C-518/2022

Non vi è discriminazione basata sull'età se il fine da perseguire è la tutela del disabile e il suo diritto di scelta

Non è discriminatoria la procedura di assunzione che richieda una specifica età anagrafica per una risorsa da adibire alla assistenza personale di persona disabile, se tale requisito è richiesto dalla persona da assistere; la preferenza per una determinata fascia di età espressa dalla persona disabile beneficiaria di servizi di assistenza personale può promuovere il rispetto del diritto all'autodeterminazione di tale persona al momento della prestazione di tali servizi di assistenza personale, in quanto appare ragionevole aspettarsi che una persona appartenente alla stessa fascia di età della persona disabile si integri più facilmente nell'ambiente personale, sociale e universitario di quest'ultima.

Cassazione civile, sez. lav., sentenza del 14 novembre 2023 n. 31660

Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: la ragione di contenimento dei costi deve essere effettiva e va valutata nella sua entità

Ai fini del controllo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione di un unico posto di lavoro, diventa necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se vi sono ruoli comparabili.

Ciò non costituisce indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica comunque adottata incide sulla stessa legittimità del recesso "non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione adottata dall'imprenditore" (principio già enunciato nella precedente Corte Cass. sentenza n. 25201 del 07/12/2016).

Cassazione, sez. lav., ordinanza del 22 novembre 2023, n. 32450*Appalto endoaziendale - caratteristiche - legittimità*

La Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui un appalto endoaziendale può dirsi illegittimo ogniqualvolta l'appaltatore non provveda ad una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né assuma un concreto rischio economico, gestendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.

Per la sentenza, detta situazione non si integra, invece, nell'ipotesi in cui l'appaltante eserciti solo i poteri di controllo sul risultato anche perché non può ritenersi preclusa al committente una verifica, secondo modalità predeterminate, dell'esecuzione del servizio appaltato.

Rinvenendo solo quest'ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell'appalto.

REAL ESTATE**Cassazione civile sez. III, ordinanza 7 dicembre 2023, n. 34370***Danno da infiltrazione: il risarcimento spetta il nuovo proprietario e non al precedente*

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.

Tribunale civile di Catania, sez. V, 27 novembre 2023, n. 4828*Nel caso l'immobile sia adibito a casa-alloggio per anziani, il contratto di locazione ha durata di nove anni*

Il Tribunale di Catania, aderendo ad un precedente della Corte di cassazione, ha ritenuto che la destinazione a casa-famiglia o residenza per anziani è una attività di tipo recettivo - alberghiero.

La casa riposo, infatti, offre all'ospite oltre all'alloggio presso la struttura, anche la prestazione accessoria, ma imprescindibile e qualificante, della fornitura di servizi personali (i.e. dazione e manutenzione della biancheria da letto e da bagno, nel riassetto dei locali, nella attività ricreativa ecc.)

Il Tribunale di Catania ha, altresì, rilevato che, come per gli alberghi, anche per la casa di riposo sussiste la esigenza che venga garantita al conduttore una più lunga durata di esercizio, al fine di consentirgli la redditività degli investimenti, per poter ammortizzare i necessari costi.

Pertanto, anche alla casa di riposo è applicabile la durata novennale della locazione, di cui all'art. 27 comma 3 della legge 392/1978.

Corte di Appello di Ancona, sez. I, 23 novembre 2023, n. 1701

Recesso del committente dal contratto di appalto: non è necessaria la prova dell'inadempimento dell'appaltatore

La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che nel caso di recesso del committente, sia esso recesso legale ai sensi dell'art. 1671 c.c. sia esso recesso convenzionale ai sensi dell'art. 1373 c.c., il contratto di appalto si scioglie senza che il giudice debba procedere ad indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.

Tali indagini sono, invece, necessarie solo quando il committente chieda che l'appaltatore sia condannato al risarcimento del danno per inadempimento, anche se il committente ha esercitato il recesso dal contratto d'appalto.

Tribunale civile di Pavia, 20 novembre 2023 n. 1443

Il contratto di appalto o di fornitura tra privati non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta

Il Tribunale di Pavia, aderendo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha ritenuto che la conclusione di un contratto di appalto o di fornitura – nel caso di specie si trattava di vendita di mobili – tra privati può avvenire in qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, non essendo necessaria né la forma scritta per la sua validità, né ai fini della sua prova.

In tal caso, quindi, la sussistenza del contratto potrà essere provata anche per testimoni, indizi ed elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.

CONDOMINIO**Cassazione civile sez. II, 29 novembre 2023, n. 33122**

Aree parcheggio – classificazione – parti comuni

Soltanto ove manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omissivo qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree adibite a parcheggio, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con conseguente legittimazione dell'amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli atti conservativi, al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.

FALLIMENTARE**Tribunale Ivrea, 20 ottobre 2023. Est. Petronzi.**

Liquidazione controllata ed esecuzione pendente – operatività o meno del privilegio fondiario ex art. 41 TUB

L'azione esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario diviene improseguibile a seguito dell'apertura della liquidazione controllata. La deroga di cui all'art. 41, comma 2 TUB si applica solo al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata.

Cassazione Civile, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30054

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Art. 2467 cc - Nozione di finanziamento e relativo ambito

In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, nella nozione di finanziamento dei soci a favore della società di cui all'articolo 2467 c.c., rientra ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Tribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023

Il Tribunale di Verona disapplica la normativa relativa al tentativo obbligatorio di mediazione in quanto in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La vicenda riguarda il giudizio promosso da un cliente nei confronti del proprio legale per responsabilità professionale e inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto che la domanda avanzata dal cliente fosse soggetta al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lett. e) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), trattandosi di contratto d'opera.

Esaminata la norma all'esito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023, però, l'ha ritenuta contrastante con i principi fondamentali della Unione Europea.

Il predetto Decreto Ministeriale, infatti, fra tutto, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, comprensivi anche di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria.

Ad avviso del Tribunale, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, così integrata, non rispetta i presupposti di compatibilità con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ciò, dato che la normativa in esame, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Il Tribunale di Verona, pertanto, ha disapplicato l'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione